

Lezione 12 aprile 2019

Elementi di rito civile

Avv. Francesca De Angelis

RUOLO E FUNZIONI DEL C.T.U.


Il C.T.U. e' quel soggetto fornito di specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o umanistiche, chiamato a integrare le conoscenze del giudice allorche' per la risoluzione della causa siano necessarie particolari cognizioni, in relazione all'accertamento del fatto.

“Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica” (art. 61, 1[^]co., c.p.c.).

Trattasi di un **ORGANO AUSILIARIO DEL GIUDICE**, soggetto esterno all'organizzazione strutturale dell'ufficio giudiziario, che presta la sua opera nel processo in maniera del tutto occasionale e in base ad uno specifico incarico affidatogli di volta in volta dal giudice.

RUOLO E FUNZIONI DEL C.T.U.

La decisione di avvalersi o meno di un consulente tecnico è integralmente rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale decide non solo in ordine all'ammissione della consulenza tecnica, ma anche all'individuazione e delimitazione delle questioni da sottoporre al consulente, alla decisione di richiamare il consulente per un supplemento di indagine ovvero per chiedergli informazioni o chiarimenti, nonché alla eventuale rinnovazione della consulenza.




LA C.T.U. E' SEMPRE DISPOSTA DI UFFICIO (ART. 191 S.S.C.P.C.), MA E' POSSIBILE LA SOLLECITAZIONE DELLA PARTE.

RUOLO E FUNZIONI DEL C.T.U.

Il C.T.U. fornisce, dunque, al giudice gli strumenti logici, scientifici o di esperienza necessari per la valutazione dei documenti e delle prove raccolte.

LA C.T.U. NON E' UN MEZZO DI PROVA MA UN MEZZO ISTRUTTORIO



I mezzi di prova sono gli strumenti predisposti dalla legge per dimostrare in giudizio la verità dei fatti rilevanti per il giudizio.

La C.T.U. è uno strumento di valutazione dei fatti già accertati mediante i diversi mezzi di prova.

Esempio: accertato un danno a un bene, il c.t.u. procede a quantificarlo oppure ne riscontra il nesso di causa con un certo evento.

RUOLO E FUNZIONI DEL C.T.U.

Tale qualificazione e' avvalorata:

- 1. Dalla collocazione sistematica della consulenza tecnica all'interno della parte dedicata all'istruzione probatoria, ma prima e fuori da quella dedicata ai mezzi di prova.**
- 2. Dalla circostanza che il codice non disciplina la "consulenza tecnica" ma la figura del consulente tecnico.**
- 3. Dalla circostanza che la C.T.U. puo' trovare ingresso all'interno del processo in qualsiasi momento " quando ne sorge la necessita'" (art. 68, comma 1, c.p.c.), anche per tutto il processo (art. 61, comma 1), dunque, in deroga alle generali preclusioni istruttorie.**

RUOLO E FUNZIONI DEL C.T.U.

Mezzo di ausilio del giudice volto alla piu' approfondita conoscenza dei fatti gia' provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.

“La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito; questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”
(Cass. civ. [ord.], sez. III, 08-02-2019, n. 3717).

RUOLO E FUNZIONI DEL C.T.U.

“La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative” (T. Roma, 09-11-2018).

ATTIVITA' DEL CONSULENTE (ARTT. 62 e 194 C.P.C.)

“Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e segg. e degli artt. 441 e 463” (art. 62 c.p.c).

“Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze” (art. 194 c.p.c).

L'attività del consulente può manifestarsi in diverse tipologie:

1. Partecipazione alle udienze e assistenza al giudice istruttore;
2. Espletamento dell'incarico con la presenza del giudice istruttore;
3. Espletamento dell'incarico da solo

ATTIVITA' DEL C.T.U.

Le indagini affidate al consulente si concretizzano in una vera e propria attività di ricerca e/o valutazione di elementi di fatto.

Il C.T.U. ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare il compito affidatogli, anche se risultante da documenti non prodotti in giudizio, sempre che si tratti di fatti accessori e non di fatti che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni, devono essere provati dalle parti.

Nello svolgimento delle attività di indagine deve essere sempre assicurato il contraddittorio delle parti, le quali o personalmente o attraverso i propri consulenti devono essere poste in condizione di presenziare alle operazioni, formulando osservazioni e presentando istanze.


ATTIVITA' DEL C.T.U.

Egli redige una relazione delle indagini compiute, contenente anche le eventuali osservazioni o istanze delle parti e dei loro consulenti tecnici, che verrà trasmessa alle parti e comunicata al giudice secondo le modalità da questi stabilite e che sarà poi dal giudice liberamente valutata, rimanendo comunque il giudice *peritus peritorum*.

Il C.T.U. è tenuto a fornire in udienza e, se necessario, anche in camera di consiglio i chiarimenti ritenuti necessari all'organo decidente (artt. 62 e 197 C.P.C.).

AUSILIO DI TERZI

L'affidamento dell'incarico e' strettamente personale, ma cio' non esclude che il C.T.U. si possa avvalere dell'ausilio di altre persone al fine di acquisire mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici tutti gli elementi di giudizio senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, ne' una nomina formale, purché egli assuma la responsabilita' morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessita' del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice.



Tale possibilità per il C.T.U. di avvalersi di collaboratori (senza che ciò si risolva nella nomina di ulteriori consulenti) può implicitamente desumersi **dall'art. 56, 3° comma, d.p.r. n. 115 del 2002.**

“Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa e’ determinata sulla base delle tabelle di cui all’art. 50”.

Tale norma prevede che il giudice possa autorizzare il c.t.u. ad avvalersi di collaboratori, ponendo tuttavia l'accento sul carattere di «**strumentalità**» dell'attività dei collaboratori rispetto a quella del c.t.u.

“Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto «esterno», svolta successivamente dal giudice” (Cass. 15-06-2018, n. 15768).

La facoltà di delega delle indagini va esclusa quando la scelta del C.T.U. sia strettamente collegata alla sua particolare qualificazione professionale (Cass. 25.01.1989, n. 412).

In ogni caso l'incarico peritale ha natura personale ed il c.t.u non può delegarlo *in toto* al suo collaboratore esperto.

Pertanto, il c.t.u. dovrà sempre elaborare una propria relazione, nella quale può anche trasfondere le risultanze ottenute dal collaboratore specialista, vagliandole e valutandole attentamente con autonome considerazioni, utilizzandole come fonti strumentali del proprio accertamento e non come fonti dirette del proprio convincimento, in ogni caso assumendo su di sé ogni responsabilità morale e scientifica, e naturalmente giuridica, degli accertamenti contenuti.

DOVERI DEL C.T.U.

ART. 63. OBBLIGO DI ASSUMERE L'INCARICO

“Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione” (ART. 63 C.P.C.)

L’ingiustificato rifiuto di assumere l’incarico comporta responsabilità disciplinare e eventualmente civile e penale.


Esempi di giusti motivi di astensione sono la situazione di difficoltà in cui si trovi il consulente nell’adempimento dell’incarico, gli impegni professionali già assunti che non gli consentano di assumerlo, l’inadeguata competenza specifica, ecc.

L’obbligo è previsto solo a carico di coloro che sono iscritti nell’albo, stante la natura volontaria dell’iscrizione agli albi dei consulenti tecnici, che costituisce un assenso preventivo alla nomina (Cass. 10.06.2016, n. 136).

I professionisti non iscritti possono rifiutare l’incarico, in modo insindacabile ed anche senza addurre alcun motivo. In tal caso il giudice procede alla sostituzione del consulente.

ISCRIZIONE ALL'ALBO: LA SPECIALE COMPETENZA

Ai sensi del 2^o co., dell'art. 61 c.p.c. “la scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”.



Il potere discrezionale del giudice investe anche la scelta della persona chiamata a svolgere la funzione di consulente tecnico, con la limitazione del **principio di turnazione nello svolgimento degli incarichi** di cui agli artt. 22 e 23 disp. att.

ISCRIZIONE ALL'ALBO: LA SPECIALE COMPETENZA

La predetta iscrizione è volta a semplificare il compito di ricerca, in quanto assicura un preventivo accertamento delle qualità morali e professionali dell'iscritto, necessarie per lo svolgimento degli incarichi ad esso affidabili.

L'art. 22 disp. att. c.p.c., tuttavia, consente anche che il giudice possa nominare persone iscritte nell'albo di un diverso tribunale ovvero non iscritte in nessun albo, purché il giudice chieda il parere del Presidente del Tribunale e indichi nel provvedimento di nomina i motivi della sua scelta.

Distribuzione degli incarichi (art. 22 disp. Att.)

“Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio”.

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi (art. 23 disp. Att.)

‘Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte”.

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Principio della turnazione nello svolgimento degli incarichi:

volto ad evitare che tra giudici e consulenti si instaurino rapporti privilegiati e non trasparenti e dunque, a evitare la creazione di sub-categorie di favoriti e di esclusi.

Il giudice che non si attenga al criterio dell'equa distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica , concentrandoli su un numero ristretto di professionisti, commette l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. G) e n) d.lgs. n. 109/2006, essendo a questo fine irrilevante la soglia del 10% stabilita dall'art. 23 disp. Att., la quale riguarda gli incarichi conferiti dall'intero ufficio e non dal singolo magistrato (cfr. Cass., S.S. U.U., 18.05.2016, n. 10157)

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

(art. 13 disp. att. c.p.c)

“Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa”.

FORMAZIONE DELL'ALBO (art. 14 disp. Att.)

“L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici”.

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

Tale Comitato e' chiamato a pronunciarsi sulle **richieste di iscrizione (art. 16 disp. Att.)** e a verificare la sussistenza dei **requisiti** indicati dall'art. 15 disp. Att.

Contro la decisione del comitato e' consentito il reclamo ad un diverso Comitato composto dal Primo Presidente della corte di appello, dal Procuratore Generale e da un Presidente di Sezione.

DOMANDE DI ISCRIZIONE (art. 16 disp. Att.)

“Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1. estratto dell'atto di nascita;*
- 2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;*
- 3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;*
- 4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;*
- 5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica”.*

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE (art. 15 disp. att.)

“Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.


Nessuno può essere iscritto in più di un albo”.

La presenza dei suddetti requisiti e' richiesta in via cumulativa e non alternativa.

- Non è richiesta la cittadinanza italiana, potendo assumere l'incarico di consulente anche uno straniero;
- Non può assumere l'incarico colui che sia stato interdetto dai pubblici uffici ovvero radiato dall'albo professionale o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte.
- Non può assumere l'incarico colui che sia stato dichiarato interdetto o inhabilitato per l'impossibilità di prestare giuramento ex art. 193 c.p.c.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE (ART. 15 DISP. ATT.)

I requisiti di cui all'art. 15 disp. Att. devono permanere durante tutto il periodo di iscrizione.



L'art. 17 disp. att. riconosce al Presidente del Tribunale il potere di assumere presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

REVISIONE DELL'ALBO (ART. 18 DISP. ATT.)

“L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio”.

**RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE
(ART. 64 C.P.C.)
E DISCIPLINARE
(ART. 19-21 DISP. ATT. C.P.C.) DEL C.T.U.**

“Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'Articolo 35 del codice penale.

*In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.
(art. 64 c.p.c.).*

Responsabilità penale

Il consulente può rispondere penalmente per vari titoli, tendenzialmente riconducibili ai **delitti contro l'amministrazione della giustizia e contro l'attività giudiziaria.**

Nell'ipotesi in cui sussista un preventivo obbligo di esercitare l'ufficio, trattandosi di consulenti iscritti in apposito albo e salva la presenza di un motivo di astensione obbligatoria, **il consulente risponde penalmente del proprio rifiuto di uffici legalmente dovuti ai sensi dell'art. 366, c. 2 c.p.** ed in particolare laddove rifiuti di prestare giuramento ovvero di assumere o adempiere le funzioni richieste.

Responsabilità penale

Il reato proprio del consulente e' la **falsa perizia, disciplinata dall'art. 373 c.p.**

La norma prevede due distinte fattispecie criminose:

- la **“falsa testimonianza”** del perito, da intendersi vuoi nella sua accezione di falso commissivo (**dichiarazione di fatti non veri**), vuoi come reticenza (**mancata affermazione di fatti veri**)
- la **“falsa valutazione”**, consistente nel **fornire pareri o interpretazioni mendaci.**

La differenza fra le due fattispecie rileva ai fini dell'art. 376 c.p. che esclude la punibilità del consulente **laddove abbia proceduto a ritrattazione “prima che sulla domanda giudiziale sia intervenuta sentenza definitiva, anche se non irrevocabile”**.

Responsabilità penale

Nella prima ipotesi (falsa testimonianza), per integrare la ritrattazione e' sufficiente la mera affermazione del fatto sottaciuto, ciò che già di per se' consente di ristabilire la verità.

Nella seconda (falsa valutazione), e' necessario che il consulente oltre a sconfessare la propria precedente valutazione, fornisca un nuovo parere.

Responsabilità penale

Altra fattispecie criminosa di natura contravvenzionale e legata alla **colpa grave nell'esecuzione dell'incarico** e' disciplinata dal comma 2 dell'art. 64 c.p.c.

Si tratta di un reato che deve essere denunciato al giudice penale e puo' dar luogo alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 c.p.

La colpa grave si configura in tutte le ipotesi in cui si tratti di colpa valutabile con la comune esperienza: e' esclusa, dunque, per i casi di errore, ancorché dovuto a manifesta imperizia, mentre ricorre nelle ipotesi di evidenti vizi logici, manchevolezze nell'attività istruttoria delegata, inosservanza del contraddittorio nonostante il previo richiamo ad esso.

Responsabilità civile


Il C.T.U. e' civilmente responsabile per i danni che egli abbia provocato alle parti (ultimo comma dell'art. 64 c.p.c.).

Si tratta di una responsabilità autonoma, con esclusione di qualsivoglia responsabilità pur solo concorrente del Ministero della Giustizia, per cui sussiste la responsabilità amministrativa del consulente per i danni rifusi a terzi dal Ministero della giustizia in esito al giudizio civile, conseguenti alla condanna dell'amministrazione per eccessiva durata del processo e determinati dall'ingiustificato ritardo del professionista nel deposito della relazione peritale.

La responsabilità del consulente prevede un obbligo risarcitorio di natura aquiliana, distinto dall'eventuale obbligo di restituzione legato all'accertamento dell'invalidità della consulenza prestata, inquadrabile come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Responsabilità civile


La lettera della norma afferma che la responsabilità civile sussiste
“in ogni caso”



Non si limita alle ipotesi di colpa grave e falsa perizia ex art. 373 c.p., ma può scaturire anche da situazioni diverse per l'individuazione delle quali si fa riferimento ai principi generali in materia, con conseguente responsabilità per danni nei soli casi di dolo o colpa grave, ove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c., mentre per i casi che non presentano particolari difficoltà il consulente è chiamato a rispondere ex art. 1176 c.c., 2° co (diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale).

Responsabilità civile

L'errore della consulenza non comporta di per se' diritto al risarcimento del danno



Ove l'errore del consulente sia fatto proprio dal giudice nella sentenza, condizione per l'esperimento dell'azione risarcitoria potrebbe dover essere la previa revocazione della sentenza ex art. 395 nn. 2 o 4.

Qualora la decisione del giudice abbia disatteso il parere viziato del consulente, potrà essere avanzata richiesta di risarcimento del danno, purché il processo nel quale la consulenza è stata resa possa considerarsi esaurito.

Responsabilità civile


In ogni caso va data la prova del danno subito, in cui rientrano la spese causate dalla consulenza errata e quelle sostenute per dimostrarne l'erroneità, nonché della circostanze che la soccombente derivi dall'attività illecita del consulente: non potrebbe lamentare alcunché la parte risultata vittoriosa malgrado i vizi nell'attività del consulente che esclude il diritto al risarcimento della parte soccombente ove il giudice abbia rilevato e corretto gli errori del consulente.

“Non sussiste la responsabilità civile (né tanto meno penale) del consulente tecnico d'ufficio che ha redatto diligentemente la perizia e, nonostante ciò, non abbia individuato durante un accertamento tecnico preventivo l'origine del problema lamentato dal ricorrente; ciò purché dall'errore dello specialista non sia eziologicamente derivato un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia causato un danno alle parti” (A. Milano, 12-10-2016).

Responsabilità disciplinare

Il consulente è soggetto a responsabilità disciplinare qualora non abbia tenuto una condotta morale specchiata o non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (art. 19 disp. att.).

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare (art. 21 disp. Att.)



La funzione di tale disposizione è quella di garantire da un lato che i requisiti personali richiesti per l'iscrizione all'albo permangano nel tempo che intercorre tra l'iscrizione e la revisione dell'albo; dall'altro che il consulente ottemperi adeguatamente agli incarichi ricevuti.

Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare si configura:

- nei casi di infedeltà di perizia o documentali;
- nei casi di ingiustificatamente tardivo compimento dell'opera tecnica;
- nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un difetto inescusabile di diligenza nel compimento delle operazioni peritali;
- nelle ipotesi di inosservanza degli oneri rituali imposti al consulente nei confronti delle parti.

Competente a decidere sul giudizio disciplinare è lo stesso Comitato che provvede alla formazione dell'albo.

Sanzioni disciplinari (art. 20 disp. Att.)

“Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1. l'avvertimento;*
- 2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;*
- 3. la cancellazione dall'albo”.*

- Alla condanna penale per falsa perizia consegue la cancellazione dall'albo;
- Alla condanna per colpa grave consegue la sospensione fino ad un anno, se la sentenza penale l'abbia prevista per un periodo pari o inferiore ovvero la cancellazione se la sospensione penale e' di durata più lunga.

CONSULENTE TECNICO DI PARTE (ART. 201 C.P.C.)

“Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”.

NOMINA DEL C.T.P.

Il C.T.P. può essere nominato dalla parte solo nel caso di nomina da parte del giudice di un Consulente Tecnico d'Ufficio.

La Corte Cost. ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 c.p.c., con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui, allorché non sia disposta la consulenza tecnica di ufficio, non viene consentito alle parti di nominare un proprio consulente (C. cost., ord. 13 aprile 1995, n. 124).

Può essere nominato solo un consulente per parte : *“Ai sensi dell'art. 201 c.p.c. la parte può nominare un solo consulente tecnico; è consentita la nomina di più consulenti di parte solo quando sia stato designato un collegio di consulenti tecnici d'ufficio”* (cfr. T. Genova, 14-04-2017; Trib. Verbania, 17 febbraio 2010)

Per la nomina del CTP, le parti non sono tenute a scegliere un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 13 ss. disp. att. c.p.c.: la norma richiede tale iscrizione solo per la nomina del CTU, non anche del CTP .

NOMINA DEL C.T.P.

Il C.T.P., sempre diversamente da quanto accade per il CTU, non ha l'obbligo di prestare l'incarico ex art. 63 c.p.c., non può essere ricusato da controparte ex art. 192 c.p.c., non deve prestare giuramento ex art. 193 c.p.c.

Il termine per la nomina del C.T.P. non è perentorio e può essere prorogato su istanza di parte; in mancanza di specifica indicazione essa può avvenire sino all'inizio delle operazioni peritali.

La nomina deve essere fatta a verbale o con atto separato depositato in cancelleria e deve contenere le generalità del tecnico e il suo domicilio in modo da consentire che le comunicazioni cui ha diritto possano avvenire ritualmente.

ATTIVITA' DEL C.T.P.

Il C.T.P., in base al principio del contraddittorio, ha diritto di partecipare alle operazioni peritali e quindi anche alla camera di consiglio, ove il giudice decida di sentire il C.T.U.

Il C.T.P. puo' presentare istanze e osservazioni di cui il C.T.U. deve tener conto.

Il C.T.P. puo' depositare una propria controrelazione, ma il difensore puo' anche trasfondere il contenuto della relazione di parte in uno degli scritti difensivi.

La C.T.P. costituisce una mera allegazione difensiva prova di autonomo valore probatorio, vale come semplice argomentazione.

Le ammissioni contenute in una C.T.P. non hanno valore confessorio, ma possono essere valutate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ossia secondo il suo prudente apprezzamento.

Il Giudice non e' tenuto a motivare il proprio dissenso da quanto e' contenuto nella relazione del C.T.P.